

D.M. 27 luglio 2000

Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Pubblicato nella G.U. 17 agosto 2000, n. 191.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

1. I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione *B* della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico di cui al decreto 26 settembre 1994, n. 745 del Ministro della sanità, indicato nella sezione *A* della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Sez. A - diploma universitario

Sez. B - titoli equipollenti

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Decreto 14 settembre 1994, n. 745 del Ministro della sanità

Tecnico di laboratorio biomedico - Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162

Tecnico di laboratorio biomedico - Legge 11 novembre 1990, n. 341

Tecnico di laboratorio - Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162

Tecnico di laboratorio medico - Decreto 30 gennaio 1982, art. 81 del Ministro della sanità

Tecnico di laboratorio medico - Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 art. 132, purché i relativi corsi siano iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto 30 gennaio 1982 del Ministro della sanità

2. L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione *B* della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico indicato nella sezione *A* della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.